



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

XI LEGISLATURA



atti consiliari

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 6**

di iniziativa della Giunta per il regolamento

Relatore Zecchinon

Presentata il 19 ottobre 2017

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

nel corso di questa XI legislatura il Consiglio regionale viene chiamato per la quarta volta ad interventi di manutenzione normativa rispetto al Regolamento consiliare, al fine di apportare quelle variazioni ed integrazioni che si rendono necessarie per adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute e ai suggerimenti dettati dell'esperienza maturata. Gli aggiornamenti precedenti sono stati votati dall'Aula il 19 ottobre 2013, il 25 giugno 2014 e il 17 novembre 2015.

Questa ulteriore proposta abbraccia nuovi e diversi capitoli, accogliendo alcune richieste avanzate dai Gruppi consiliari, a cui si aggiungono altre modifiche ritenute utili per rendere sempre più agevole e regolare il lavoro dell'Aula e degli Uffici.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA – CONSEGUENZE IN CASO DI INOSSERVANZA DEL TERMINE PER LA RISPOSTA

L'art. 146 comma 4, prevede l'iscrizione di diritto delle interrogazioni a risposta orale all'odg della prima seduta della commissione, decorso inutilmente il termine per la risposta e su richiesta dell'interrogante. Poiché tale disciplina non può estendersi in via interpretativa anche alle interrogazioni a risposta scritta e volendo assicurare l'osservanza del termine prescritto, si propone, con l'art. 7 della proposta, di integrare l'art. 150 del regolamento, prevedendo che, decorso inutilmente il termine per la risposta della Giunta, su richiesta dell'interrogante, l'interrogazione venga iscritta di diritto, per la risposta orale, all'odg della Commissione competente per materia nella prima seduta utile, fermo restando il limite di cui all'art. 146, comma 4 (secondo cui ciascun consigliere può esercitare tale prerogativa per non più di due atti di sindacato ispettivo al mese). Si propone conseguentemente di allineare il termine per la risposta a quello previsto per le interrogazioni a risposta orale (sessanta giorni).

#### PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE ASCENDENTE DEL DIRITTO E POLITICHE UE

La modifica all'art. 170 del regolamento, contenuta nell'art. 8, alla luce della prima esperienza applicativa, si propone di semplificare le procedure di partecipazione alla fase ascendente del diritto e delle politiche europee (sia nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni europee che nell'ambito del controllo di sussidiarietà e proporzionalità), per la formulazione di osservazioni da parte del Consiglio. In particolare la modifica eliminerebbe il doppio passaggio nella Commissione di merito e in V Commissione su atti della UE di carattere settoriale che in tal modo verrebbero trattati solo nella Commissione di merito. La modifica testuale è apportata solo all'art. 170 (sul dialogo politico) ma si estende per il rinvio contenuto all'art.170 bis, anche alle procedure di controllo di sussidiarietà (che riguarda solo progetti di atti legislativi europei in materia di competenza concorrente della UE e della Regione).

#### MODIFICA ART. 179 BIS – PUBBLICAZIONE DI ATTI CONSILIARI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY

Con l'art. 11, si propone una riformulazione dell'art. 179 bis del reg. int. che intende garantire un corretto bilanciamento tra il principio di pubblicità dei lavori consiliari e i diritti di tutela della privacy, questione che si è posta più volte negli ultimi anni, con richieste di rimozione dal sito di atti consiliari. In particolare la modifica proposta, da una parte, prescrive la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti consiliari, oltre ai casi in cui la pubblicazione venga disposta in base alle leggi statali sulla trasparenza nella apposita sezione "Amministrazione trasparente", dando così una copertura normativa alla pubblicazione che già oggi viene effettuata sul sito web del Consiglio regionale dagli uffici consiliari sulla base di una prassi consolidata. Dall'altra, tuttavia, si prevede una deroga all'obbligo di pubblicazione (se sufficiente, con oscuramento parziale dell'atto), disposta dal Presidente del Consiglio, quando l'atto contenga dati personali non divulgabili a norma della disciplina della privacy. Si prevede inoltre che la pubblicazione di atti prodotti da soggetti terzi nell'ambito delle procedure di consultazione delle Commissioni (quali ad esempio le memorie consegnate nel corso delle audizioni) siano pubblicati con le stesse modalità, salvo che l'autore del documento non manifesti il proprio diniego alla pubblicazione. Resto fermo il controllo "a monte" sull'ammissibilità di mozioni e atti di sindacato ispettivo, contenenti

“frasi ingiuriose o sconvenienti” ex art. 155 del regolamento interno, per i quali pertanto la non pubblicazione deriva già dalla non ammissibilità dell’atto stesso, dichiarata dal Presidente all’atto della presentazione. Con la norma transitoria di cui all’articolo 12 si stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 bis, quarto periodo, dell’articolo 179 bis, del regolamento interno, si applica anche agli atti già pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche: in tal modo si subordina ad una richiesta dell’interessato la rimozione o l’oscuramento parziale degli atti già pubblicati sul sito alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche.

## MODIFICHE DI COORDINAMENTO

Nel pacchetto di modifiche proposte all’aula sono contenute anche alcune correzioni tecniche di minor rilievo, dettate da esigenze di mero coordinamento formale, ovvero dirette ad espungere disposizioni superate dall’evoluzione dell’ordinamento legislativo. Si tratta in particolare delle seguenti modifiche:

- 1) L’art. 1 modifica l’art. 18 lett. c), del regolamento, relativo alle competenze della Giunta delle elezioni, sopprimendo le parole “e supplenza”, a fini di coordinamento dell’articolo con le modifiche approvate nel novembre 2015, che hanno espunto dal regolamento l’istituto della supplenza dei consiglieri sospesi dalla carica in caso di condanna non definitiva (in conseguenza della mancata previsione dell’istituto nella legislazione elettorale regionale).
- 2) L’art. 2 modifica l’art. 20 bis, comma 2, del regolamento, relativo alle procedure di verifica dei poteri, sostituendo la locuzione “Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Regione” con “banche dati della Regione relative ai beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Regione”: ciò in quanto l’Albo è stato soppresso con il d.lgs. 97/2016, ed è stato sostituito da banche dati, pubblicate nella sezione amministrazione trasparente del sito della Regione in adempimento alla legislazione statale in materia di trasparenza, contenenti informazioni sui soggetti che beneficiano di provvidenze regionali analoghe a quelle che erano contenute nel predetto Albo.
- 3) L’art. 3 modifica l’art. 92, comma 3, del regolamento, riguardante l’istruttoria legislativa in commissione, sopprimendo le parole “che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate”, a fini di coordinamento con le modifiche approvate nel novembre 2015, allorché l’obbligo di corredare i progetti di legge di una relazione tecnico-finanziaria venne esteso a tutti i progetti di legge.
- 4) Per le stesse motivazioni viene proposta, con l’art. 4, una analoga modifica all’art. 108, comma 2 bis, del regolamento, relativo all’ammissibilità degli emendamenti presentati in Assemblea.
- 5) L’art. 5 modifica l’art. 123 bis, comma 3, riguardante le procedure di esame del rendiconto della Regione, eliminando il parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione sulla relazione di verifica allegata al rendiconto, in quanto tale relazione non è più prevista dalla legislazione contabile.
- 6) L’art. 6 propone di abrogare l’art. 129, relativo ai progetti di modifica delle circoscrizioni provinciali, in considerazione della soppressione delle Province.
- 7) L’art. 9 inserisce all’art. 174 ter, relativo agli obblighi di informativa del Presidente della Regione sul contenzioso costituzionale, l’obbligo di informativa sugli atti di promovimento di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale nei confronti di leggi regionali, in quanto tale fattispecie manca nell’elencazione delle diverse tipologie di contenzioso costituzionale contenuta nell’articolo.
- 8) L’art. 10, abroga il comma 7 dell’art. 175, che prevede la pubblicazione sul BUR dei testi coordinati, su autorizzazione del Consiglio, in quanto tali testi sono ora pubblicati d’ufficio sul sito del Consiglio, nella sezione dedicata alla banca dati della normativa regionale, senza operare lo scorrimento delle partizioni interne.

Per agevolare la comprensione delle proposte di modifica viene allegato alla presente relazione un quadro di raffronto tra il testo vigente e il testo modificato dell'articoli del regolamento interno.

Auspico che le modifiche proposte possano trovare ampia condivisione attraverso il voto unanime del Consiglio.

ZECCHINON

## PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO N. 6

&lt;&lt;Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

## Art. 1

*(Modifica all'articolo 18)*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<e supplenza>> sono soppresse.

## Art. 2

*(Modifica all'articolo 20 bis)*

1. Al comma 2 dell'articolo 20 bis del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<nell'albo dei>> sono sostituite dalle seguenti: << nelle banche dati regionali relative ai>>.

## Art. 3

*(Modifica all'articolo 92)*

1. Al comma 3 dell'articolo 92 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e che>> sono soppresse.

## Art. 4

*(Modifica all'articolo 108)*

1. Al comma 2 bis dell'articolo 108 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e>> sono soppresse.

## Art. 5

*(Modifica all'articolo 123 bis)*

1. Al comma 3 dell'articolo 123 bis del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<Sulla relazione di verifica allegata al disegno di legge esprime parere il Comitato di cui all'articolo 41, entro l'inizio dell'esame in I Commissione integrata. Il parere viene allegato alla relazione della Commissione.>> sono soppresse.

## Art. 6

*(Soppressione all'articolo 129)*

1. L'articolo 129 del regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.

## Art. 7

*(Modifiche all'articolo 150)*

1. All'articolo 150 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le

## PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO N. 6

&lt;&lt;Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<entro quindici giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro sessanta giorni>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che l'interrogante abbia ricevuto la risposta, l'interrogazione, su richiesta dell'interrogante, è iscritta di diritto, per la risposta orale, nella prima seduta della Commissione competente per materia, fermo restando il limite complessivo di cui all'articolo 146, comma 4.>>.

## Art. 8

*(Modifiche all'articolo 170)*

1. Al comma 3 dell'articolo 170 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<alla V Commissione permanente, con parere delle Commissioni competenti per materia>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla Commissione permanente competente per materia>>;

b) nell'ultimo periodo le parole <<V Commissione permanente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Commissione permanente>>.

## Art. 9

*(Modifica all'articolo 174 ter)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 174 ter del regolamento interno del Consiglio regionale è aggiunta la seguente:

<<b bis) degli atti di promovimento di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale nei confronti di leggi regionali;>>.

## Art. 10

*(Modifica all'articolo 175)*

1. Il comma 7 dell'articolo 175 del regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.

## Art. 11

*(Modifiche all'articolo 179 bis)*

1. All'articolo 179 bis del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le

## PROPOSTA DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO N. 6

&lt;&lt;Modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. A tal fine gli atti consiliari di cui all'articolo 50, nonché i verbali delle sedute pubbliche delle Commissioni consiliari e del Comitato di cui all'articolo 41, nonché i verbali e i resoconti di cui all'articolo 55, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Consiglio, con modalità che ne agevolino la ricerca da parte degli utenti. In deroga a tale obbligo di pubblicazione, il Presidente del Consiglio, dispone la non pubblicazione totale o, se sufficiente, parziale, degli atti contenenti dati personali non divulgabili a norma della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali. Gli atti prodotti da soggetti esterni nell'ambito delle procedure di consultazione delle Commissioni sono pubblicati con le modalità di cui al primo periodo, salvo che l'interessato non comunichi il proprio diniego alla pubblicazione. Gli atti di cui al secondo e terzo periodo, se già pubblicati, sono rimossi dal sito ovvero, se ciò risulti sufficiente, restano pubblicati con oscuramento di parte dell'atto, su richiesta del soggetto interessato.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere adottate modalità di applicazione del presente articolo.>>.

## Art. 12

*(Norma transitoria)*

1. La disposizione di cui al quarto periodo del comma 1 bis dell'articolo 179 bis del regolamento interno, si applica anche agli atti già pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche.

Testo degli articoli del regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del regolamento interno come modificati dalla proposta n. 6
<p style="text-align: center;">Art. 18 (Competenze della Giunta delle elezioni)</p> <p>1. Spetta alla Giunta delle elezioni riferire all'Assemblea sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) convalida delle elezioni dei Consiglieri;</li> <li>b) accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenute e delle cause di incompatibilità a carico dei Consiglieri;</li> <li>c) surroga <b>e supplenza</b> dei Consiglieri cessati dalla carica.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 18 (Competenze della Giunta delle elezioni)</p> <p>1. Spetta alla Giunta delle elezioni riferire all'Assemblea sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) convalida delle elezioni dei Consiglieri;</li> <li>b) accertamento delle cause di ineleggibilità sopravvenute e delle cause di incompatibilità a carico dei Consiglieri;</li> <li>c) surroga [...] dei Consiglieri cessati dalla carica.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">Art. 20 bis (Obblighi di dichiarazione dei Consiglieri e poteri di verifica della Giunta delle elezioni)</p> <p>1. Ai fini dell'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità, i Consiglieri, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, ovvero, nel caso di Consiglieri subentranti, entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento, sono tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle cariche e agli uffici di ogni genere che ricoprivano alla data della presentazione della candidatura e a quelli che ricoprono in enti pubblici o privati, nonché alle attività imprenditoriali o professionali comunque svolte, sulla base di moduli predisposti dalla Segreteria generale del Consiglio. Annualmente, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere, entro il 30 settembre, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'assunzione della carica di Consigliere. In ogni caso i Consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio le cariche e gli uffici che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.</p> <p>2. La Giunta delle elezioni può richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative al Consigliere e disporre, su proposta motivata del Presidente o di ciascun componente, i controlli ritenuti opportuni ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità e ineleggibilità acquisendo, in particolare, documenti in possesso dell'Amministrazione regionale o di altri enti. Sono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 bis (Obblighi di dichiarazione dei Consiglieri e poteri di verifica della Giunta delle elezioni)</p> <p>1. Ai fini dell'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità, i Consiglieri, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento, ovvero, nel caso di Consiglieri subentranti, entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento, sono tenuti a rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alle cariche e agli uffici di ogni genere che ricoprivano alla data della presentazione della candidatura e a quelli che ricoprono in enti pubblici o privati, nonché alle attività imprenditoriali o professionali comunque svolte, sulla base di moduli predisposti dalla Segreteria generale del Consiglio. Annualmente, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere, entro il 30 settembre, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'assunzione della carica di Consigliere. In ogni caso i Consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio le cariche e gli uffici che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.</p> <p>2. La Giunta delle elezioni può richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative al Consigliere e disporre, su proposta motivata del Presidente o di ciascun componente, i controlli ritenuti opportuni ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità e ineleggibilità acquisendo, in particolare, documenti in possesso dell'Amministrazione regionale o di altri enti. Sono</p>

Testo degli articoli del regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del regolamento interno come modificati dalla proposta n. 6
<p>in ogni caso acquisiti d'ufficio agli atti della Giunta delle elezioni, ai fini della verifica di cui al presente articolo, i dati e le informazioni pertinenti contenuti nelle comunicazioni rese dai Consiglieri in adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza, nonché quelli reperibili <b>nell'albo dei</b> beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel pubblico registro telematico delle imprese.</p> <p>3. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai Consiglieri ai sensi del comma 1 e della documentazione acquisita ai sensi del comma 2, la Giunta delle elezioni svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei Consiglieri, rilevanti ai fini della convalida e dell'accertamento delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, al termine della quale:</p> <p>a) propone all'Assemblea, entro il termine di cui all'articolo 19, comma 8, la convalida delle elezioni dei Consiglieri per i quali sia accertata la insussistenza di cause di ineleggibilità originarie;</p> <p>b) ove ravvisi fondati motivi per ritenere la sussistenza di cause di ineleggibilità originarie ovvero di cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità procede ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1.</p> <p>4. La Giunta delle elezioni riferisce all'Assemblea, che ne prende atto senza discussione né votazione, sull'avvenuta rimozione, nei termini e con le modalità previste dalla legge, delle presunte cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche se intervenute prima della formale contestazione.</p>	<p>in ogni caso acquisiti d'ufficio agli atti della Giunta delle elezioni, ai fini della verifica di cui al presente articolo, i dati e le informazioni pertinenti contenuti nelle comunicazioni rese dai Consiglieri in adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza, nonché quelli reperibili <b>nelle banche dati regionali relative ai</b> beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel pubblico registro telematico delle imprese.</p> <p>3. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai Consiglieri ai sensi del comma 1 e della documentazione acquisita ai sensi del comma 2, la Giunta delle elezioni svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei Consiglieri, rilevanti ai fini della convalida e dell'accertamento delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, al termine della quale:</p> <p>a) propone all'Assemblea, entro il termine di cui all'articolo 19, comma 8, la convalida delle elezioni dei Consiglieri per i quali sia accertata la insussistenza di cause di ineleggibilità originarie;</p> <p>b) ove ravvisi fondati motivi per ritenere la sussistenza di cause di ineleggibilità originarie ovvero di cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità procede ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1.</p> <p>4. La Giunta delle elezioni riferisce all'Assemblea, che ne prende atto senza discussione né votazione, sull'avvenuta rimozione, nei termini e con le modalità previste dalla legge, delle presunte cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche se intervenute prima della formale contestazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 92 (Istruttoria legislativa in Commissione)</p> <p>1. L'istruttoria legislativa è diretta alla corretta formulazione dei progetti di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.</p> <p>2. Compatibilmente con l'organizzazione e la programmazione dei lavori, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l'istruttoria</p>	<p style="text-align: center;">Art. 92 (Istruttoria legislativa in Commissione)</p> <p>1. L'istruttoria legislativa è diretta alla corretta formulazione dei progetti di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.</p> <p>2. Compatibilmente con l'organizzazione e la programmazione dei lavori, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l'istruttoria</p>

Testo degli articoli del regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del regolamento interno come modificati dalla proposta n. 6
<p>legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità, l'efficacia, gli effetti finanziari e la relativa copertura delle disposizioni contenute nel progetto di legge.</p> <p>3. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 la Commissione può richiedere al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire informazioni anche attraverso la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione, qualora abbia all'esame progetti di legge che <b>comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e che</b> non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis, acquisisce dai proponenti la relazione medesima; per le proposte di iniziativa consiliare e popolare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. La richiesta contiene la fissazione dei termini entro i quali devono essere comunicati i dati e le informazioni alla Commissione.</p> <p>3 bis. (ABROGATO).</p> <p>4. Nella relazione della Commissione per l'Assemblea sono riportati i passaggi istruttori svolti.</p>	<p>legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità, l'efficacia, gli effetti finanziari e la relativa copertura delle disposizioni contenute nel progetto di legge.</p> <p>3. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 la Commissione può richiedere al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire informazioni anche attraverso la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione, qualora abbia all'esame progetti di legge che [...] non siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis, acquisisce dai proponenti la relazione medesima; per le proposte di iniziativa consiliare e popolare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. La richiesta contiene la fissazione dei termini entro i quali devono essere comunicati i dati e le informazioni alla Commissione.</p> <p>3 bis. (ABROGATO).</p> <p>4. Nella relazione della Commissione per l'Assemblea sono riportati i passaggi istruttori svolti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 108 (Ammissibilità degli emendamenti)</p> <p>1. Sono inammissibili emendamenti e articoli aggiuntivi contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dall'Assemblea nel medesimo procedimento legislativo. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea su articoli ed emendamenti comportano, altresì, la decadenza di quelli già presentati se contrastanti con le predette deliberazioni, ovvero ne determinano l'assorbimento se aventi un contenuto normativo compreso in una disposizione già approvata dello stesso progetto di legge. Sono, altresì, inammissibili emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché emendamenti o articoli aggiuntivi estranei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 108 (Ammissibilità degli emendamenti)</p> <p>1. Sono inammissibili emendamenti e articoli aggiuntivi contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dall'Assemblea nel medesimo procedimento legislativo. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea su articoli ed emendamenti comportano, altresì, la decadenza di quelli già presentati se contrastanti con le predette deliberazioni, ovvero ne determinano l'assorbimento se aventi un contenuto normativo compreso in una disposizione già approvata dello stesso progetto di legge. Sono, altresì, inammissibili emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché emendamenti o articoli aggiuntivi estranei</p>

Testo degli articoli del regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del regolamento interno come modificati dalla proposta n. 6
<p>all'argomento o agli argomenti del progetto di legge.</p> <p>2. La decadenza o l'assorbimento degli emendamenti sono dichiarati dal Presidente prima di procedere alla votazione. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 76.</p> <p>2 bis. Per gli emendamenti <b>che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e</b> che non siano corredati della relazione tecnica semplificata di cui all'articolo 86 bis, comma 2, la Presidenza acquisisce la predetta relazione dai proponenti e provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce; per gli emendamenti di iniziativa consiliare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. In mancanza della relazione, l'emendamento non può essere posto ai voti.</p>	<p>all'argomento o agli argomenti del progetto di legge.</p> <p>2. La decadenza o l'assorbimento degli emendamenti sono dichiarati dal Presidente prima di procedere alla votazione. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 76.</p> <p>2 bis. Per gli emendamenti [...] che non siano corredati della relazione tecnica semplificata di cui all'articolo 86 bis, comma 2, la Presidenza acquisisce la predetta relazione dai proponenti e provvede alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce; per gli emendamenti di iniziativa consiliare la relazione tecnico-finanziaria è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale. In mancanza della relazione, l'emendamento non può essere posto ai voti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 123 bis (Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto)</p> <p>1. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione si svolge in un'apposita sessione, distinta da quella di bilancio, che ha luogo nell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.</p> <p>2. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto può essere svolto congiuntamente a quello della dichiarazione di affidabilità del rendiconto inviata dalla Corte dei conti.</p> <p>3. Per l'esame del disegno di legge trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121. <b>Sulla relazione di verifica allegata al disegno di legge esprime parere il Comitato di cui all'articolo 41, entro l'inizio dell'esame in I Commissione integrata. Il parere viene allegato alla relazione della Commissione.</b> La I Commissione integrata può inoltre invitare la Corte dei conti a fornire chiarimenti con le modalità di cui all'articolo 172,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 123 bis (Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto)</p> <p>1. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione si svolge in un'apposita sessione, distinta da quella di bilancio, che ha luogo nell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.</p> <p>2. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto può essere svolto congiuntamente a quello della dichiarazione di affidabilità del rendiconto inviata dalla Corte dei conti.</p> <p>3. Per l'esame del disegno di legge trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121. [...] La I Commissione integrata può inoltre invitare la Corte dei conti a fornire chiarimenti con le modalità di cui all'articolo 172, comma 5, prima di procedere all'esame di merito del disegno di legge.</p>

Testo degli articoli del regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del regolamento interno come modificati dalla proposta n. 6
comma 5, prima di procedere all'esame di merito del disegno di legge.	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 129</b> <b>(Progetti di legge in materia di circoscrizioni provinciali)</b></p> <p><b>1. I progetti di legge in materia di circoscrizioni provinciali soggetti al procedimento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, devono recare nel titolo, all'atto della presentazione, la menzione del predetto articolo. In mancanza, il Presidente del Consiglio, prima di distribuire il progetto e di assegnarlo alla Commissione, provvede a integrare il titolo del progetto.</b></p> <p><b>2. I progetti di legge di cui al comma 1 possono essere assegnati alla Commissione competente solo successivamente allo svolgimento del referendum disciplinato dall'articolo 18 della legge regionale 5/2003; il loro esame deve essere abbinato a quello del disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale previsto dall'articolo 19 della legge regionale 5/2003, avente identico oggetto.</b></p>	<p><b>ABROGATO</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 150 (Interrogazioni a risposta scritta)</p> <p>1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta regionale dà risposta scritta all'interrogante e la comunica al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva.</p> <p>2. Il testo della risposta scritta è inserito nel resoconto della seduta in cui è stata data notizia della risposta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 150 (Interrogazioni a risposta scritta)</p> <p>1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro <b>sessanta</b> giorni, la Giunta regionale dà risposta scritta all'interrogante e la comunica al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva.</p> <p>2. Il testo della risposta scritta è inserito nel resoconto della seduta in cui è stata data notizia della risposta.</p> <p><b>2 bis. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che l'interrogante abbia ricevuto la risposta, l'interrogazione, su richiesta dell'interrogante, è iscritta di diritto, per la risposta orale, nella prima seduta della Commissione competente per materia, fermo</b></p>

Testo degli articoli del regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del regolamento interno come modificati dalla proposta n. 6
<p>3. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146.</p>	<p><b>restando il limite complessivo di cui all'articolo 146, comma 4.</b></p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 146.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 170 (Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)</p> <p>1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.</p> <p>2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.</p> <p>3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente della Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla V Commissione permanente, con parere delle Commissioni competenti per materia, l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La <b>V</b> Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla <b>V</b> Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 170 (Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)</p> <p>1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.</p> <p>2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.</p> <p>3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente della Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla <b>Commissione permanente competente per materia</b>, l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La (...) Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla (...) Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.</p>

Testo degli articoli del regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del regolamento interno come modificati dalla proposta n. 6
4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.	4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.
<p style="text-align: center;">Art. 174 ter (Informazioni sul contenzioso costituzionale)</p> <p>1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio:</p> <p>a) dei ricorsi promossi dalla Regione per questioni di legittimità costituzionale contro una legge o un atto con forza di legge dello Stato o di altre Regioni;</p> <p>b) dei ricorsi promossi dal Governo per questioni di legittimità costituzionale contro una legge della Regione e dell'eventuale decisione di quest'ultima di costituirsi in giudizio;</p> <p>c) dei ricorsi per conflitto di attribuzioni promossi dalla Regione contro un atto dello Stato o di un'altra Regione;</p> <p>d) dei ricorsi per conflitto di attribuzioni promossi dallo Stato o da un'altra Regione contro un atto della Regione e dell'eventuale decisione di quest'ultima di costituirsi in giudizio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 174 ter (Informazioni sul contenzioso costituzionale)</p> <p>1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio:</p> <p>a) dei ricorsi promossi dalla Regione per questioni di legittimità costituzionale contro una legge o un atto con forza di legge dello Stato o di altre Regioni;</p> <p>b) dei ricorsi promossi dal Governo per questioni di legittimità costituzionale contro una legge della Regione e dell'eventuale decisione di quest'ultima di costituirsi in giudizio;</p> <p><b>b bis) degli atti di promovimento di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale nei confronti di leggi regionali;</b></p> <p>c) dei ricorsi per conflitto di attribuzioni promossi dalla Regione contro un atto dello Stato o di un'altra Regione;</p> <p>d) dei ricorsi per conflitto di attribuzioni promossi dallo Stato o da un'altra Regione contro un atto della Regione e dell'eventuale decisione di quest'ultima di costituirsi in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 175 (Regolamento interno)</p> <p>1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno e le relative modifiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 2.</p> <p>2. Le proposte di cui al comma 1 possono essere presentate da singoli Consiglieri, dall'Ufficio di Presidenza, nonché, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), dalla Giunta per il Regolamento.</p> <p>3. Le proposte di cui al comma 1, redatte in articoli corredati delle disposizioni finali e transitorie eventualmente necessarie e accompagnate da una relazione illustrativa, sono presentate alla Presidenza del Consiglio e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 175 (Regolamento interno)</p> <p>1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno e le relative modifiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 2.</p> <p>2. Le proposte di cui al comma 1 possono essere presentate da singoli Consiglieri, dall'Ufficio di Presidenza, nonché, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), dalla Giunta per il Regolamento.</p> <p>3. Le proposte di cui al comma 1, redatte in articoli corredati delle disposizioni finali e transitorie eventualmente necessarie e accompagnate da una relazione illustrativa, sono presentate alla Presidenza del Consiglio e</p>

Testo degli articoli del regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del regolamento interno come modificati dalla proposta n. 6
<p>contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura.</p> <p>4. Per l'esame delle proposte di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per i progetti di legge regionale.</p> <p>5. Le proposte di cui al comma 2, dopo l'esame referente della Giunta per il Regolamento, sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, la quale, in sede di votazione finale, delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 21 dello Statuto.</p> <p>6. Il testo delle modifiche, nonché delle eventuali disposizioni finali e transitorie, dopo la votazione finale da parte del Consiglio, è pubblicato, con l'indicazione della data e del numero della seduta di approvazione finale, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le modifiche, salvo diversa disposizione del Consiglio, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.</p> <p><b>7. Il Consiglio, in caso di una pluralità di modifiche, può autorizzare la Presidenza a redigere e pubblicare, a fini notiziali, un testo coordinato del Regolamento, con lo scorrimento delle partizioni interne.</b></p>	<p>contrassegnate con un numero d'ordine progressivo proprio di legislatura.</p> <p>4. Per l'esame delle proposte di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata per i progetti di legge regionale.</p> <p>5. Le proposte di cui al comma 2, dopo l'esame referente della Giunta per il Regolamento, sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, la quale, in sede di votazione finale, delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 21 dello Statuto.</p> <p>6. Il testo delle modifiche, nonché delle eventuali disposizioni finali e transitorie, dopo la votazione finale da parte del Consiglio, è pubblicato, con l'indicazione della data e del numero della seduta di approvazione finale, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le modifiche, salvo diversa disposizione del Consiglio, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.</p> <p><b>ABROGATO</b></p>
<p>Art. 179 bis (Informazione ai cittadini e diritto di accesso dei Consiglieri)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio garantisce una adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio e sulle iniziative dei Consiglieri, avvalendosi delle strutture organizzative consiliari preposte alla comunicazione istituzionale, attraverso la realizzazione di prodotti di contenuto informativo e la loro diffusione sui mezzi di comunicazione, nonché con il costante aggiornamento del sito internet del Consiglio.</p>	<p>Art. 179 bis (Informazione ai cittadini e diritto di accesso dei Consiglieri)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio garantisce una adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio e sulle iniziative dei Consiglieri, avvalendosi delle strutture organizzative consiliari preposte alla comunicazione istituzionale, attraverso la realizzazione di prodotti di contenuto informativo e la loro diffusione sui mezzi di comunicazione, nonché con il costante aggiornamento del sito internet del Consiglio.</p> <p><b>1 bis. A tal fine gli atti consiliari di cui all'articolo 50, nonché i verbali delle sedute pubbliche delle Commissioni consiliari e del</b></p>

Testo degli articoli del regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del regolamento interno come modificati dalla proposta n. 6
<p>2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Ufficio di Presidenza e della struttura organizzativa del Consiglio, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge. La relativa richiesta è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio e ad essa egli deve dare risposta per iscritto al Consigliere interessato entro sessanta giorni.</p> <p>3. I requisiti e le modalità delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.</p>	<p><b>Comitato di cui all'articolo 41, nonché i verbali e i resoconti di cui all'articolo 55, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Consiglio, con modalità che ne agevolino la ricerca da parte degli utenti. In deroga a tale obbligo di pubblicazione, il Presidente del Consiglio, dispone la non pubblicazione totale o, se sufficiente, parziale, degli atti contenenti dati personali non divulgabili a norma della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali. Gli atti prodotti da soggetti esterni nell'ambito delle procedure di consultazione delle Commissioni sono pubblicati con le modalità di cui al primo periodo, salvo che l'interessato non comunichi il proprio diniego alla pubblicazione. Gli atti di cui al secondo e terzo periodo, se già pubblicati, sono rimossi dal sito ovvero, se ciò risulti sufficiente, restano pubblicati con oscuramento di parte dell'atto, su richiesta del soggetto interessato.</b></p> <p>2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Ufficio di Presidenza e della struttura organizzativa del Consiglio, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge. La relativa richiesta è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio e ad essa egli deve dare risposta per iscritto al Consigliere interessato entro sessanta giorni.</p> <p><b>3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere adottate modalità di applicazione del presente articolo.</b></p> <p><b>NORMA TRANSITORIA</b></p> <p><b>1. La disposizione di cui al comma 1 bis, quarto periodo, dell'articolo 179 bis, del regolamento interno, si applica anche agli atti già pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche.</b></p>